

ORIGINALE



**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
**(Provincia di Chieti)**

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

N. 22

DEL 29 Luglio 2020

**OGGETTO:** **CONTRIBUTO all'ASD Montazzoli Calcio per iscrizione al Campionato II categoria 2020/2021.=**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di Luglio alle ore 19,20, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Novello Felice	- Sindaco	SI	=
2	Ferrara Nino	- Vice-Sindaco	SI	=
3	Appezato Rosalba	- Assessore	SI	=
Totale			3	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Nicola DI FRANCESCO, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett. a) del TUEL , approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Felice Novello, Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto;

**I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.  
267 esprime parere:

**FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Anna Rosa BERARDUCCI

**Il Responsabile del Servizio interessato**  
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.  
267 esprime parere:

**FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Servizio**  
Anna Rosa BERARDUCCI



--	--

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la richiesta di concessione di un contributo economico di € 2.000,00 presentata in data 24.7.2020 (prot. n.3421) dall' ASD Montazzoli Calcio per iscrizione al Campionato II categoria 2020/2021;

### **Evidenziato che:**

- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è l'ente locale a fini generali che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- in forza del successivo art. 13 del medesimo decreto, allo stesso spettano *“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ...”*;
- le funzioni di competenza possono essere svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3, comma 5, ult. periodo);

### **Considerato che:**

- rientra nelle finalità di questa Amministrazione Comunale promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive e le iniziative che incoraggiano nei cittadini e, in particolare, nei giovani l'esercizio della pratica sportiva quale mezzo di aggregazione sociale, di crescita psico-fisica, di formazione e sviluppo della personalità e di tutela della salute;
- in quest'ottica, l'Amministrazione si è sempre distinta nel fornire il proprio sostegno alle proposte, ai progetti ed iniziative promosse in tal senso da soggetti terzi e, in particolar modo, dalle associazioni, dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà;

**Considerato** che l'Amministrazione per la realizzazione dei propri obiettivi può avvalersi dell'apporto di associazioni ed enti, valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, anche nella prospettiva di un risparmio di risorse e di assicurare un maggiore coinvolgimento della cittadinanza;

**Ritenuto** che il sostegno economico delle associazioni sportive dilettantistiche, seppure limitato, rientra nel quadro della valorizzazione dell'associazionismo locale – che svolge funzione di aggregazione di primaria importanza nel contesto sociale del Comune di Montazzoli – ed appare meritevole nell'interesse della collettività;

**Considerato** che secondo un consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti *“non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività*

*propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"* (ex multis, Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per Lombardia 23 dicembre 2010 n. 1075);

**Rilevato**, per quanto sopra esposto, che la concessione di un contributo economico alle associazioni sportive:

- non si configura come sponsorizzazione vietata ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, non essendo diretta a promuovere l'immagine dell'Amministrazione, ma a sostenere attività di carattere sociale e culturale, rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente, svolte nell'interesse della collettività da soggetti privati sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

- non rientra altresì nel novero delle spese per "relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza" di cui all'art. 6, comma 8, del medesimo decreto legge;

- né, d'altronde, rientra nel divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto l'attività svolta dalle associazioni sopra richiamate non è prestata a favore dell'Amministrazione, ma a favore e nell'interesse della collettività;

**Richiamato** il Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini;

**Ritenuto** di poter concedere il richiesto contributo economico per agevolare la prosecuzione, da parte dell'associazione predetta, dell'attività di promozione della pratica sportiva, attesa la sua valenza sociale e culturale;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di dare atto di indirizzo al Responsabile del servizio finanziario di porre in essere tutti gli atti conseguenti;

**Dato atto** che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 10710207 del bilancio 2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge


## **DELIBERA**

- 1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione;
- 2- Di accogliere, per i motivi indicati in narrativa, la richiesta di un contributo economico nella misura di € 2.000,00 con erogazione all'ASD Montazzoli Calcio per iscrizione al Campionato II categoria 2020/2021;


3- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Geom. Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nicola Di Francesco



**Il Messo comunale dichiara che la presente delibera è stata:**

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  
**- 9 NOV. 2020** al **24 NOV. 2020** Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

- Trasmessa in elenco in data odierna con prot. n. **5137** ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi

**- 9 NOV. 2020**



**Il Messo comunale**



Il Segretario comunale Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

-È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

**Il Segretario comunale**  
**- Dr. Nicola DI FRANCESCO -**

